L'installazione di apparecchiatura idonea all'intercettazione delle comunicazioni telefoniche presso l'abitazione coniugale, al fine di scoprire l'eventuale relazione del coniuge con altro soggetto, costituisce reato ai sensi dell'art. 617 - bis, senza che possa invocarsi l'esimente della legittima difesa adducendo di aver agito nel superiore interesse dell'unità familiare.

Cassazione penale, sez. V, 02/12/2003, n. 46202